



Comune di Castiglion Fibocchi

(Provincia di Arezzo)

Approvato con delibera di Consiglio comunale n. 49 del 28.11.2024

Regolamento comunale per la promozione ed attuazione del compostaggio domestico



Servizio Ambiente

Hewlett-Packard

Company

18/09/2024

“REGOLAMENTO COMUNALE PER LA PROMOZIONE ED ATTUAZIONE DEL COMPOSTAGGIO DOMESTICO”

Indice

Art. 1 – Principi e finalità	2
Art.2 - Definizione di Compostaggio domestico	2
Art.3 - Requisiti per fare attività di Compostaggio Domestico	2
Art. 4 – Scelta del luogo e della metodologia di compostaggio	3
Art. 5 - Modalità di trattamento dei rifiuti compostabili	3
Art. 6 - Iter procedurale	4
Art. 7 - Applicazione della riduzione percentuale sulla TARI e verifica dell'attività	5
Art.8 - Richiesta della compostiera e adesione al progetto di compostaggio domestico....	6
Art.9 – Sanzioni	6
Art. 10 – Norme di rinvio	6
ART. 11 – Pubblicazione ed entrata in vigore	6
Art.12 - Modifiche al presente regolamento	6

“REGOLAMENTO COMUNALE PER LA PROMOZIONE ED ATTUAZIONE DEL COMPOSTAGGIO DOMESTICO”

Art. 1 – Principi e finalità

1. Il presente regolamento disciplina la pratica del compostaggio domestico quale prassi di corretta gestione dei rifiuti organici, finalizzata a ridurre il quantitativo da avviare al pubblico servizio di raccolta e favorendone il recupero in sito.
2. Il Comune promuove la pratica del compostaggio domestico. La sua incentivazione è parte integrante di un insieme di iniziative comunali volte alla salvaguardia dell'ambiente, alla riduzione complessiva dei rifiuti ed alla valorizzazione delle risorse ambientali del territorio.
3. Il compostaggio domestico può inoltre svolgere una rilevante azione di accrescimento della fertilità dei terreni di orti e giardini, utilizzando sostanze che abitualmente fanno aumentare la massa complessiva dei rifiuti, operando quindi una doppia azione positiva, sia collettiva che individuale per chi la pratica.

Art.2 - Definizione di Compostaggio domestico

1. Il Compostaggio domestico è un sistema di trattamento domiciliare dei rifiuti organici provenienti dalle piccole aree verdi (sfalci d'erba, piccole potature, orti, fiori recisi e simili) e dall'attività domestica (scarti di cucina: frutta e vegetali soprattutto). Dalla trasformazione di detti rifiuti si ottiene il COMPOST, ovvero un terriccio soffice e ricco di sostanze nutritive da riutilizzare come ammendante del terreno del proprio orto o giardino.
2. Si definiscono rifiuti organici ai sensi del D.Lgs 152/2006 art. 183 e ss.mm.ii "i rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, raccolti in modo differenziato."
3. Si definisce «autocompostaggio» o «compostaggio domestico» il compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto. Si basa sulla raccolta differenziata dei rifiuti organici che non vengono conferiti al servizio pubblico, ma accumulati direttamente dall'utente in apposite compostiere.
4. Il compost prodotto dal processo di recupero dei propri residui organici, destinato all'autoconsumo, non potrà essere conferito insieme ad altri rifiuti raccolti al servizio di Gestione Rifiuti.

Art.3 - Requisiti per fare attività di Compostaggio Domestico

1. I soggetti destinatari delle norme del presente regolamento sono tutti gli abitanti del Comune di Castiglion Fibocchi iscritti o che abbiano presentato apposita denuncia di iscrizione a ruolo, per il tributo comunale sui rifiuti.
2. I soggetti di cui al comma 1, compresi coloro che già praticano un'attività di compostaggio domestico alla data di pubblicazione del presente Regolamento, si impegnano a ridurre il conferimento dei rifiuti organici, provenienti dalla cucina o dalle attività di giardinaggio al circuito di raccolta.
3. È vietata la cessione della compostiera a qualsiasi titolo e sotto qualsiasi forma (prestito, regalo, donazione ecc.)
4. I requisiti per fare compostaggio domestico sono i seguenti:
 - non avere insoluti pregressi relativamente alla tassa sui rifiuti (TARI);
 - il richiedente deve possedere o disporre di un giardino o appezzamento di terreno, anche non pertinenziale, idoneo ad installare la compostiera, nel medesimo comune dove è situato l'immobile iscritto a ruolo TARI.

- Il Richiedente della pratica del compostaggio deve possedere un giardino, un orto, o comunque un luogo all'aperto anche non pertinenziale, che offra la possibilità di successivo utilizzo del compost prodotto, in quanto presupposto della riduzione sulla tassa rifiuti, è l'uso della compostiera che evidenzia la presenza di rifiuti organici in fase di compostaggio per il recupero a fini agronomici della frazione verde ed organica prodotta.
- Il posizionamento della compostiera dovrà avvenire in luogo ben definito e facilmente verificabile dagli operatori incaricati, ossia su terreni privati facilmente accessibili e ricompresi nel territorio comunale;
- Sono escluse e non si considerano strumenti per il compostaggio domestico le concimaie funzionalmente connesse all'attività agricola;
- I rifiuti organici devono provenire esclusivamente dalla normale attività domestica e non da attività produttive (aziende agricole, artigianali o commerciali) né da Comunità;
- essere stabilmente residente nel territorio comunale ed essere iscritto a ruolo per il pagamento della TARI;
- Il compostaggio deve essere realizzato in modo da non arrecare danno all'ambiente, non creare pericoli di ordine igienico sanitario, non provocare disturbi con esalazioni moleste o la proliferazione di animali indesiderati e comunque, non dare luogo a qualsiasi altro disagio.

Art. 4 – Scelta del luogo e della metodologia di compostaggio

1. La struttura di compostaggio (di seguito compostiera) deve essere opportunamente collocata in modo da non recare alcun danno e/o fastidio ai confinanti, deve essere di piena disponibilità dell'utenza, da evitare eventuali molestie ai vicini dovute a malfunzionamenti o a errori temporanei nella conduzione del compostaggio. In particolare, dovranno essere adottate distanze precauzionali da porte e finestre delle altrui abitazioni limitrofe e comunque, si dovrà rispettare quanto stabilito dal codice civile ed in particolare al contenuto dell'art. 889 (chi vuole aprire pozzi, cisterne, fosse di latrina o di concime presso il confine, anche se su questo si trova un muro divisorio, deve osservare la distanza di almeno due metri tra il confine e il punto più vicino del perimetro interno delle opere predette.)

2. L'utente si impegna a rispettare le disposizioni sopra richiamate sollevando l'Amministrazione Comunale da responsabilità in caso di eventuali contestazioni tra confinanti e/o terzi.

3. Ai fini del conseguimento della riduzione sulla tassa rifiuti è richiesto alle utenze domestiche di effettuare il compostaggio domestico della frazione umida dei rifiuti, attraverso compostiere posizionate all'aperto, preferibilmente in luogo semi ombreggiato e poggiate su suolo naturale. Inoltre esso deve essere FACILMENTE accessibile da parte del personale incaricato dal Comune per la verifica del corretto conferimento ed uso.

4. È obbligatorio, con qualsiasi sistema adottato, introdurre i rifiuti organici nella compostiera a diretto contatto col terreno, al fine di consentire il passaggio di microrganismi, lombrichi ed insetti responsabili del corretto sviluppo di tutto il processo, nonché di evitare l'accumulo di percolato.

Art. 5 - Modalità di trattamento dei rifiuti compostabili

1. È obbligatorio ridurre il più possibile le dimensioni degli scarti vegetali e mescolare le diverse componenti, al fine di ridurre i tempi di compostaggio e rendere il materiale più omogeneo.

Per ottenere un risultato migliore è consigliabile non comprimere la massa organica.

2. Se non è possibile distribuire in modo uniforme le diverse componenti è indispensabile mescolare il compost almeno una volta durante il processo.

3. Il processo di compostaggio per svilupparsi correttamente ha bisogno di ossigeno, umidità, ed un giusto rapporto tra la componente fibrosa, che contiene carbonio, e quella proteica che contiene azoto. Quando la prima è eccessiva (troppa ramaglia o segatura di legno) il processo stenta ad avviarsi ed è molto lungo, quando la seconda è preponderante, si sviluppa in fretta ma forma poco humus.
4. A titolo indicativo e non esaustivo sono compostabili le sostanze organiche di seguito elencate:
- a) scarti di frutta e verdura, scarti vegetali di cucina (bucce di frutta e di ortaggi, scarti derivanti dalla pulizia delle verdure, fondi di caffè, filtri del the, gusci di uova);
 - b) piccole quantità di pane raffermo, avanzi di cibo (solo in piccole quantità e nel limite che non producano l'insorgenza di problemi igienico sanitari quali la presenza di roditori e/o insetti indesiderati);
 - c) ramaglie, patate, erba, fiori e foglie;
 - d) fiori recisi appassiti, piante da vaso (di piccole dimensioni) anche con pane di terra;
 - e) segatura e trucioli di legno non trattato, paglia;
 - f) residui vegetali dell'attività di giardinaggio ed orticoltura;
 - g) piccole quantità di cenere di legna.
5. È comunque vietato il compostaggio dei seguenti materiali:
- a) legno verniciato;
 - b) olio di frittura;
 - c) lettiere di animali domestici;
 - d) tessuti;
 - e) sostanze contenenti acidi;
 - f) sostanze contaminate da prodotti chimici di sintesi e in generale ogni sostanza potenzialmente dannosa per l'ambiente.
6. Carne, pesce e formaggio pur essendo materiali degradabili, possono attirare animali indesiderati, come topi e insetti. Per evitare l'insorgere di inconvenienti igienico-sanitari, ne è ammesso l'utilizzo in piccole quantità e solo se non provoca la diffusione di cattivi odori e/o la proliferazione di insetti e roditori.
7. L'eventuale rifiuto verde proveniente da sfalci, patate o residui dell'orto, in esubero rispetto alla capacità di compostaggio dovrà essere conferito nei cassonetti stradali dedicati alla raccolta dell'organico.
8. È vietata la miscelazione di rifiuti pericolosi con i rifiuti compostabili.
9. È vietato introdurre nelle compostiere rifiuti diversi da quelli consentiti/elencati nel presente Regolamento.
10. È vietato depositare i rifiuti nella compostiera quando il loro volume sia tale da impedire la chiusura del coperchio;
11. È vietato depositare i rifiuti nei pressi della compostiera;
12. È vietato impiegare le compostiere per usi impropri e/o trasportarle in luoghi diversi da quelli dichiarati nel modulo di adesione al compostaggio domestico;
13. È vietato l'abbandono ed il deposito di qualsiasi tipo di rifiuto compostabile su tutte le aree pubbliche e/private;
14. È vietata l'immissione di qualsiasi tipologia di rifiuti, inclusi quelli destinati al compostaggio, allo stato solido e/o liquido nelle acque superficiali e/o sotterranee.

Art. 6 - Iter procedurale

1. L'adesione al compostaggio domestico, come descritto dal presente Regolamento, è su base volontaria. Gli utenti che intendono aderirvi ed ottenere la relativa riduzione del tributo TARI, devono presentare istanza al Comune utilizzando il modello, di cui si allega fac-simile, disponibile anche sul sito del Comune di Castiglion Fibocchi (Allegato A).
2. Con l'istanza l'utente si impegna a rispettare le modalità di compostaggio e le norme di cui al presente regolamento.

3. Ai soli fini della riduzione del tributo, il soggetto che presenta l'istanza deve essere obbligatoriamente la persona fisica intestataria di utenza TARI.
4. La compostiera non deve essere posizionata in luogo diverso da quello dichiarato nella domanda (Allegato A).
5. In caso di variazione dell'intestatario TARI a seguito di cessione per vendita, locazione, donazione, successione e a qualsiasi altro titolo dell'immobile oggetto del tributo, il nuovo intestatario dovrà tempestivamente procedere a presentare nuova istanza per la pratica di compostaggio domestico o inviare una comunicazione di cessazione della stessa.
6. Su richiesta dell'utente, tramite il modello disponibile sul sito del Comune di Castiglion Fibocchi (Allegato B), verrà concessa una compostiera in comodato d'uso gratuito.
7. Spetta una sola compostiera per utenza domestica. Eventuali richieste di compostiere aggiuntive per la stessa utenza, saranno valutate dal Servizio Politiche Ambientali/Gestore e non comporterà comunque un aumento della riduzione del tributo TARI.
8. In caso di abitazione occupata a titolo di locazione o di comodato, il locatario o il comodatario intestatario TARI, ricorrendone i requisiti potrà richiedere la compostiera.
9. Qualora decada il titolo di disponibilità dell'immobile sarà necessario comunicare la cessazione della pratica del compostaggio e procedere alla relativa restituzione del manufatto dato in comodato d'uso gratuito dal Comune di Castiglion Fibocchi.
10. La concessione in comodato d'uso della compostiera, potrà essere revocata a causa di un utilizzo non conforme o per irregolarità del processo di compostaggio, per un'errata prassi d'utilizzo da parte dell'intestatario, per il venir meno delle condizioni richieste oppure per inconvenienti igienici determinati da scarsa manutenzione o errata gestione.
11. È vietato utilizzare la compostiera per scopi diversi dal compostaggio domestico pena l'immediata revoca della riduzione del tributo TARI ai sensi dell'art. 7 comma 2 del presente Regolamento.
12. All'atto di consegna della compostiera o in momento successivo secondo le modalità indicate dall'Amministrazione con specifica comunicazione, verrà effettuata attività formativa e informativa sulla pratica del compostaggio domestico a completamento delle informazioni già contenute nel presente Regolamento.
13. Nel caso venissero meno le condizioni per praticare il compostaggio domestico (ad esempio: indisponibilità dell'area verde o altro), l'utente è tenuto a comunicare la cessazione della pratica dell'autocompostaggio agli uffici competenti, presentando istanza su modello predisposto dal presente regolamento di cui si allega fac-simile e disponibile sul sito del Comune di Castiglion Fibocchi (Allegato C), e concordare con l'ufficio di riferimento le modalità di restituzione della compostiera consegnata in comodato d'uso gratuito

Art. 7 - Applicazione della riduzione percentuale sulla TARI e verifica dell'attività

1. Le utenze che di fatto conducono in maniera continuativa l'attività di compostaggio domestico hanno diritto ad una riduzione in percentuale sulla TARI.
2. Lo sconto percentuale sulla TARI sarà effettuato nella misura prevista dal regolamento TARI approvato. Ogni anno, a campione sulle utenze che hanno richiesto la compostiera, verranno effettuati dei controlli dal personale appositamente incaricato dal Comune; il quale accerterà l'attività effettivamente svolta da parte delle utenze e provvederà a stilare un elenco dei nuclei familiari che conducono tale attività in maniera continuativa e che per questo hanno diritto al predetto sconto.
3. Nel caso in cui durante la fase di verifica venga accertato il mancato utilizzo o un utilizzo difforme a quanto previsto dal presente Regolamento da parte dell'utenza richiedente, ne verrà revocata la concessione in comodato gratuito e l'utenza dovrà riconsegnare la compostiera presso le strutture comunali. Allo stesso modo nel caso in cui venga accertata la mancata attivazione dell'attività di compostaggio l'utente non avrà diritto allo sconto percentuale sulla TARI.

4. Le utenze che vengono iscritte nell'elenco comunale dei nuclei familiari che di fatto fanno compostaggio domestico devono comunicare immediatamente l'eventuale cessazione dell'attività di compostaggio.

5. Per ottenere nuovamente la riduzione, qualora l'utente intenda riattivare la pratica di compostaggio domestico, sarà necessaria una nuova domanda di adesione che non potrà essere presentata prima che siano trascorsi 12 mesi dalla decadenza del contratto.

Art.8 - Richiesta della compostiera e adesione al progetto di compostaggio domestico

1. Per aderire al progetto di compostaggio domestico attivato dal comune sul proprio territorio e richiedere la compostiera è necessario compilare in ogni sua parte il modulo di richiesta reperibile presso gli uffici comunali e consegnarlo all'ufficio protocollo.

2. Le utenze domestiche che conducono l'attività di compostaggio domestico, non possono conferire i rifiuti la cui tipologia rientra fra quelle ammesse al compostaggio al servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani, pena la revoca della concessione della compostiera e la decadenza dello sconto percentuale sulla TARI.

Art.9 – Sanzioni

1. Fermo quanto previsto all'art.7 comma 3 per quel che concerne la violazione delle norme contrattuali e qualora non si configurino ipotesi di reato, la violazione delle norme del presente regolamento comporterà l'applicazione di una sanzione amministrativa da euro 50 a euro 500, obblabile in via breve con euro 100,00.

2. La verbalizzazione delle inottemperanze regolamentari rilevate compete al Servizio Polizia Municipale, nonché gli ispettori ambientali designati con decreto del Sindaco, potranno procedere all'accertamento sul mancato rispetto degli obblighi di cui al presente regolamento.

3. Le sanzioni sono comminate nel rispetto del D.Lgs. n. 267/2000, dalla legge n. 689/81 e ss.mm.ii. e delle altre disposizioni in materia.

Art. 10 – Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento si rimanda alle norme contenute nel D.Lgs n. 152/2006 ss.mm.ii ed alle relative norme tecniche di attuazione, nonché alla vigente normativa statale, regionale e comunale.

ART. 11 – Pubblicazione ed entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione che lo approva, con la pubblicazione nell'apposita sezione del sito web istituzionale del Comune di Castiglion Fibocchi.

Art.12 - Modifiche al presente regolamento

1. Il Comune si riserva la facoltà di aggiornare e modificare il presente regolamento, in base a sopraggiunte variazioni e alle necessità di raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata e di ottimizzazione della gestione del servizio